



Roma, Li 2 dicembre 2020

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Circolare n. 133 del 2020 INPS: esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro di cui agli art. 6 e 7 del decreto “Agosto”

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l’INPS ha pubblicato una circolare in merito all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ex artt. 6 e 7 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), il quale troverà applicazione, essendo stato approvato, con la decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020, il presente regime di aiuti di Stato.

In particolare, ai sensi dell’art 6 del decreto Agosto, è previsto l’esonero per assunzioni (e trasformazioni) stabili. Questo si riconosce:

1) alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;

2) in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.

L’esonero descritto ha una durata limitata e massima di 6 mesi, a partire dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Esso è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Con riguardo all’art. 7 decreto Agosto, invece, si prevede che l’esonero di cui all’art. 6 sia esteso altresì per assunzioni con contratto a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. L’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi.

L’esonero, inoltre, è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A livello soggettivo, come specificato dall’INPS, i beneficiari di tale esonero sono i datori di lavoro, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo.

A livello oggettivo, l’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge citato si applica tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine, i quali siano instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020. Sono

altresì ricompresi i casi di regime di part-time, con l'eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

Nel novero dei rapporti di lavoro a cui si applica l'articolo 6, non rientrano l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Dall'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato, invece, sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

La misura dell'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Per ottenere lo sgravio, in ultimo, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "DL104-ES" disponibile sul sito internet www.inps.it.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA